Tar Lazio, sez. I, ord., 28 luglio 2016 n. 8762 – Pres. Volpe, Est. Perna

Magistrati – Trattamento economico – Adeguamento triennale – Mancato incremento – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza.

E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli art. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 L. 2 aprile 1979, n. 97, come modificati dall'art. 2 L. 19 febbraio 1981 n. 27, e dell'art. 24 L. 23 dicembre 1998 n. 448, relativamente al mancato adeguamento triennale di stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparato, determinato dal blocco prolungato della contrattazione economica nei restanti comparti del pubblico impiego.

Con l'ordinanza in epigrafe il Tar centrale prosegue nella verifica dei dubbi di legittimità costituzionale della disciplina limitativa del trattamento retributivo delle categorie di vertice del pubblico impiego, con particolare riferimento ai magistrati.

Pochi giorni dopo aver sollevato la q.l.c. delle norme che hanno introdotto il tetto retributivo al trattamento economico annuo anche dei magistrati (1), tocca ora alle disposizioni che disciplinano il meccanismo di adeguamento triennale del medesimo trattamento economico, i cui effetti sono stati in concreto vanificati dal blocco della contrattazione pubblica.

Dopo aver respinto una serie di censure dedotte avverso gli atti che hanno determinato in via amministrativo l'applicazione del conguaglio negativo dei meccanismi di adeguamento triennale – con conseguente riduzione del trattamento economico a livelli pregressi – viene sollevata d'ufficio la q.l.c. della disciplina legislativa di riferimento, nei termini riassunti in massima.

Il fondamento della questione viene individuato nei principi già espressi dalla Consulta (sentenze 238 del 1990 e 42 del 1993, ordinanze 137 e 346 del 2008), a mente dei quali la *ratio* dell'adeguamento triennale e dei meccanismi rivalutativi della retribuzione dei magistrati è intesa quale attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, che va salvaguardata anche sotto il profilo economico evitando tra l'altro che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri.

Pertanto, sulla scorta di tale dato ermeneutico, la disciplina contestata può (come in effetti è avvenuto) condurre in concreto a risultati antinomici rispetto alla propria *ratio*, laddove non prevede, al fine di regolarla in modo espresso e coerente con il disegno ispiratore del sistema. l'ipotesi in cui nel triennio la variazione nelle retribuzioni di riferimento sia di importo trascurabile oppure negativo. In una siffatta eventualità, la meccanica applicazione degli artt. 11 e 12 della legge 2.4.1979, n. 97, come modificati dall'art. 2 della legge 19.2.1981, n. 27 e dell'art. 24 della legge 23.12.1998, n. 448, è suscettibile infatti di condurre al risultato di conguagli di segno negativo a carico del

personale di Magistratura, della ripetizione di acconti anticipati nel triennio trascorso, della rideterminazione dei livelli stipendiali non comprensivi degli acconti risultati non dovuti e del mancato riconoscimento di acconti a valere per il triennio successivo.

La mancanza di un meccanismo di salvaguardia da tale rischio dà vita, secondo il Tar Lazio, a una disciplina contraria ai principi di livello costituzionale sopra richiamati. Nell'approfondita analisi motivazionale degli effetti del meccanismo normativo, l'ordinanza richiama, altresì, ulteriori fondamentali pronunce del giudice delle leggi ricostruttive del sistema del trattamento retributivo dei magistrati, fra cui le note sentenze nn. 1 del 1978 e 223 del 2012.

(1) Cfr. Ord.za Tar Lazio 21 luglio 2016 n. 8358, di cui alla News datata 23 luglio 2016.